

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2015, n. 1255.

Reg. (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008. D.G.R n. 1931/04 e succ. mod. e int. Disposizioni per il rilascio dei diritti di reimpianto in vista del passaggio dal regime dei diritti di reimpianto di vigneti al sistema delle autorizzazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di stabilire fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1931/04 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2015, nuovi termini procedurali per la concessione del diritto di reimpianto di superfici vitate (codice 456) così come indicato ai successivi punti;

- 10 novembre 2015 - termine ultimo per la presentazione delle richieste di estirpazione di superfici vitate per l'acquisizione del diritto di reimpianto;
- 20 novembre 2015 - termine ultimo per l'esecuzione dei controlli amministrativi prima dell'estirpazione a cura del competente Servizio regionale utilizzando la base dati dello schedario viticolo regionale;
- 20 novembre 2015 - scadenza del silenzio-assenso per il rilascio del nulla-osta alla estirpazione *ovvero* per l'invio della comunicazione ai produttori di autorizzazione alla estirpazione delle superfici vitate;
- 30 novembre 2015 - termine ultimo per l'invio da parte dei soggetti interessati della comunicazione di avvenuta estirpazione di superficie vitate utilizzando il "modello C" allegato alla D.G.R. n. 1931/04;
- 10 dicembre 2015 - termine ultimo per esecuzione dei controlli in loco Comunità Montane sul 100% delle comunicazioni di estirpazione pervenute autorizzate anche attraverso il silenzio-assenso;
- 23 dicembre 2015 - termine ultimo per la concessione ai produttori dei diritti di reimpianto di superfici vitate;

3) di stabilire suddette scadenze si applicano anche alle richieste di estirpazione per il rilascio dei diritti di reimpianto di superfici vitate presentate precedentemente alla data di adozione della presente deliberazione;

4) di precisare che le richieste di estirpazione per l'acquisizione del diritto di reimpianto e le comunicazioni di avvenuta estirpazione presentate successivamente alle scadenze sopra indicate sono irricevibili ai fini del rilascio dei diritti di reimpianto secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale;

5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013;

6) di pubblicazione la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Reg. (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008. D.G.R n. 1931/04 e succ. mod. e int. Disposizioni per il rilascio dei diritti di reimpianto in vista del passaggio dal regime dei diritti di reimpianto di vigneti al sistema delle autorizzazioni.

Visto il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizza-

zione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio e in particolare gli articoli da 61 a 72, il quale, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità, per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio;

Considerato che l'art. 230 del Reg. (UE) n. 1308/2013 - Disposizioni transitorie e finali - ha abrogato il Reg. (CE) n. 1234/07, ma ha altresì stabilito che il regime transitorio dei diritti di impianto continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015;

Considerato che a partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, il Reg. (UE) n. 1308/13 stabilisce un nuovo sistema di autorizzazioni per la gestione degli impianti viticoli, non più basato sui diritti di impianto;

Vista la nota interpretativa della Commissione Europea - Direzione Generale agricoltura e sviluppo rurale n. 2014-01 del 14 luglio 2014, la quale ha chiarito che non è possibile il trasferimento di diritti di reimpianto tra produttori dopo il 31 dicembre 2015;

Atteso che dal 1 gennaio 2016 i diritti di reimpianto concessi ai produttori non possono più essere trasferiti, ma se ancora in corso di validità, possono essere convertiti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020 ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2023;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, modificato da Regolamento (CE) n. 568/2012, della Commissione, del 28 giugno 2012, Regolamento n. 202/2013, della Commissione, del 28/03/2013 e Regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione, del 31 luglio 2013;

Atteso che l'art. 81 del sopra citato Reg. (CE) n. 555/2008 concernente le norme in ordine ai controlli sul potenziale produttivo, stabilisce tra l'altro quanto segue:

— in caso di concessione di diritti di reimpianto è necessario che le superfici siano sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l'esecuzione dell'estirpazione;

— il controllo riguarda le particelle per le quali è stata chiesta la concessione di diritti di reimpianto;

— il controllo prima dell'estirpazione comporta la verifica dell'esistenza del vigneto;

— tale controllo è effettuato con un controllo in loco classico; tuttavia se lo Stato membro dispone di uno schedario viticolo computerizzato aggiornato e attendibile, il controllo può essere amministrativo e l'obbligo del controllo in loco prima dell'estirpazione può limitarsi, annualmente, al 5% delle domande per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo;

— la verifica dell'avvenuta estirpazione è effettuata con un controllo in loco classico;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 27 luglio 2000 recante "Norme di attuazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del Regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000 concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2011 recante "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";

Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 29 luglio 2005: "Modifica del decreto ministeriale 27 luglio 2000, relativamente al termine di scadenza previsto per l'utilizzo dei diritti di reimpianto delle superfici vitate;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1213 del 19 febbraio 2015 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti l'organizzazione nazionale dei mercati dei prodotti agricoli", il quale tra l'altro stabilisce al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di presentazione della richiesta di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni;

Vista la D.G.R. 9 dicembre 2004, n. 1931 e successive modifiche e integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni regionali per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale, la quale, ai fini della assegnazione del diritto di reimpianto di superfici vitate, stabilisce tra l'altro le seguenti fasi procedurali:

— il conduttore che intende effettuare il reimpianto successivamente alla estirpazione deve presentare domanda redatta secondo il modello DR;

— la Regione rilascia il nulla-osta alla estirpazione previa verifica della superficie da estirpare sulla base di adeguata documentazione fornita dall'azienda e/o giacente presso gli uffici regionali o di accertamento diretto in azienda;

— il nulla-osta alla estirpazione si intende rilasciato trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda qualora il richiedente non abbia ricevuto entro tale periodo comunicazioni concernenti la richiesta di chiarimenti e/o

documentazione integrativa, oppure notifica di accertamento diretto in azienda della superficie vitata da estirpare; tali comunicazioni interrompono i tempi del procedimento e, in tal caso, l'estirpazione può essere effettuata solo dopo il rilascio del nulla-osta regionale;

— il conduttore è tenuto a notificare alla Regione, l'avvenuta estirpazione del vigneto entro 30 giorni dalla eliminazione totale dei ceppi utilizzando il "modello C" allegato;

— a seguito della notifica di estirpazione viene rilasciato dalla Regione il relativo diritto di reimpianto;

Vista la D.G.R. n. 60 del 19 gennaio 2015 la quale ha nuovamente autorizzato il trasferimento dei diritti di reimpianto originati da estirpazione di superfici vitate a favore di aziende ubicate in altre Regioni e Province autonome, avviando il processo di gestione del potenziale produttivo viticolo regionale nella fase di transizione dal sistema dei diritti di impianto a quello delle autorizzazioni;

Vista la D.G.R. n. 1044 del 14 settembre 2015 con la quale sono state adottate determinazioni in ordine alla validità dei diritti di reimpianto di superfici vitate in attuazione del D.M. n. 1213/15 sopra richiamato;

Preso atto che nelle ultime settimane si registrano un numero crescente di richieste di estirpazione di vigneti ai fini della concessione dei diritti di reimpianto;

Atteso che tale fenomeno è dovuto alla possibilità di cedere i diritti di reimpianto ad aziende di altre Regioni e Province Autonome, ai sensi della D.G.R. n. 60/15 sopra richiamata;

Atteso che per essere valido il trasferimento del diritto di reimpianto deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2015 e che entro tale data l'atto di compravendita del diritto deve essere presentato per la registrazione alla competente Agenzia delle Entrate;

Ritenuto necessario in vista dell'ormai prossima applicazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, ai fini di un'efficace ed efficiente gestione del potenziale viticolo regionale da parte del competente Servizio regionale, nell'ottica della semplificazione e nell'interesse dei produttori regionali che intendono cedere i diritti di reimpianto entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2015, ridefinire le fasi del procedimento amministrativo per la concessione del diritto di reimpianto di superfici vitate (codice 456);

Atteso che per quanto sopra esposto devono essere stabiliti termini procedurali, in deroga a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1931/04 sopra richiamata per le seguenti fasi:

- la presentazione delle domande di estirpazione;
- i controlli amministrativi effettuati dal competente Servizio regionale prima dell'estirpazione;
- il rilascio del nulla-osta regionale all'estirpazione;
- l'estirpazione a cura dei produttori delle superfici vitate e la relativa comunicazione alla Regione;
- i controlli in loco di competenza delle Comunità Montane in liquidazione previsti dall'articolo 81, comma 2, terzo paragrafo del Reg. (CE) n. 555/2008;
- il rilascio del diritto di reimpianto di superfici vitate in tempo utile all'eventuale trasferimento;

Considerato che le operazioni di vendemmia sono ormai concluse su quasi tutti i comprensori viticoli regionali e che pertanto i produttori interessati possono procedere all'eventuale estirpazione dei vigneti ai fini del rilascio del diritto di reimpianto;

Ritenuto necessario per quanto sopra esposto stabilire, fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1931/04 e successive modifiche e integrazioni, i seguenti nuovi termini procedurali per la concessione del diritto di reimpianto di superfici vitate (codice 456):

- 10 novembre 2015 - termine ultimo per la presentazione delle richieste di estirpazione di superfici vitate per l'acquisizione del diritto di reimpianto;
- 20 novembre 2015 - termine ultimo per l'esecuzione dei controlli amministrativi prima dell'estirpazione a cura del competente Servizio regionale utilizzando la base dati dello schedario viticolo regionale;
- 20 novembre 2015 - scadenza del silenzio-assenso per il rilascio del nulla-osta alla estirpazione *ovvero* per l'invio della comunicazione ai produttori di autorizzazione alla estirpazione delle superfici vitate;
- 30 novembre 2015 - termine ultimo per l'invio da parte dei soggetti interessati della comunicazione di avvenuta estirpazione di superfici vitate utilizzando il "modello C" allegato alla D.G.R. n. 1931/04;
- 10 dicembre 2015 - termine ultimo per esecuzione dei controlli in loco a cura delle Comunità Montane sul 100% delle comunicazioni di estirpazione pervenute autorizzate anche attraverso il silenzio-assenso;
- 23 dicembre 2015 - termine ultimo per la concessione ai produttori dei diritti di reimpianto di superfici vitate;

Atteso che le suddette scadenze si applicano anche alle richieste di estirpazione per il rilascio dei diritti di reimpianto di superfici vitate presentate precedentemente alla data di adozione della presente deliberazione;

Ritenuto altresì necessario stabilire che le richieste di estirpazione per l'acquisizione del diritto di reimpianto e le comunicazioni di avvenuta estirpazione presentate successivamente alle scadenze sopra indicate sono irricevibili ai fini del rilascio dei diritti di reimpianto secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale;

Sentite le organizzazioni professionali agricole e le associazioni della filiera vitivinicola regionale maggiormente rappresentative mediante consultazione telematica;

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale di conforme provvedimento.

Perugia, li 19 ottobre 2015

L'istruttore
F.TO GIUSEPPE ANTONELLI